



**COMUNE DI CODIGORO**  
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO**  
**DEL**  
**“MERCATO CONTADINO DI POMPOSA”**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 39 del 29/06/2012, divenuta esecutiva in data 17/07/2012.

Il Segretario Generale  
(Dott.ssa Rosaria Di Paola)

**Regolamento del Mercato Contadino del Comune di Codigoro, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, denominato “MERCATO CONTADINO DI POMPOSA”**

## **INDICE**

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI**
- ART. 3 - UBICAZIONE DEL MERCATO**
- ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL MERCATO**
- ART. 5 - OBBLIGHI DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL MERCATO**
- ART. 6 - CONCESSIONE**
- ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA DIRETTA NEL MERCATO**
- ART. 8 - PRODOTTI AGRICOLI AMMESSI ALLA VENDITA**
- ART. 9 - ATTIVITÀ CORRELATE ALLA VENDITA**
- ART. 10 - PERIODO E GIORNI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO. ORARI DI VENDITA E DI ACCESSO. OBBLIGHI**
- ART. 11 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI**
- ART. 12 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA**
- ART. 13 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEL MERCATO, DELLE ATTREZZATURE E DEL PERSONALE ADDETTO AL MERCATO**
- ART. 14 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA**
- ART. 15 - INOSSERVANZA DEL DISCIPLINARE DI MERCATO DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PARTECIPANTI AL MERCATO**
- ART. 16 - PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO GESTORE**
- ART. 17 - SOPPRESSIONE DEL MERCATO**
- ART. 18 - VALIDITÀ**
- ART. 19 - PRIVACY**
- ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente disciplinare regola le modalità di vendita, di svolgimento e di partecipazione degli imprenditori agricoli al mercato contadino del Comune di Codigoro, denominato "Mercato Contadino di Pomposa", in applicazione del D.M. 20/11/2007 "Attuazione dell'Art. 1, comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006 N. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato, inoltre, dal Decreto Legislativo 18/05/2001 N. 228, dal presente Regolamento di mercato e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti ed applicabili in materia, comprese le norme igienico - sanitarie.
3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, secondo quanto previsto dall'Art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Per **imprenditore agricolo** si intende, ai sensi dell'Art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dall'Art. 1, comma 1 del D.Lgs. N. 228/2001, chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per **coltivazione del fondo**, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per **attività connesse** si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalentemente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge.

Si considerano **imprenditori agricoli** le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico (Art. 1, comma 2 del D.Lgs. 228/2001).

Si considerano, altresì, imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (Art. 1, comma 1094 della Legge 27/12/2006 N. 296).

Ai fini del presente regolamento si evidenzia che, ai sensi dell'Art. 2083 del Codice Civile, si definisce **coltivatore diretto** del fondo colui che esercita una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il coltivatore diretto raggruppa in sé il ruolo di "conduttore" del fondo e di "gestore" del medesimo (organizzazione dei fattori di produzione e assunzione del rischio imprenditoriale).

Per **azienda agricola biologica** si intende l'azienda iscritta all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica come previsto dal Regolamento CEE 2092/1991 e successive modifiche e/o integrazioni e dalla Legge Regionale N. 28/1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

## **ART. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI**

1. L'istituzione del "MERCATO CONTADINO DI POMPOSA" è un servizio di interesse pubblico volto alla tutela del consumatore finale e alla giusta remunerazione dei produttori agricoli del territorio.
2. L'istituzione del mercato contadino "MERCATO CONTADINO DI POMPOSA" ha lo scopo di:
  - promuovere lo sviluppo dei mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
  - favorire lo sviluppo locale, valorizzando le risorse territoriali disponibili al fine di tutelare l'ambiente, curare il paesaggio e migliorare la qualità della vita in campagna;
  - promuovere la conoscenza della cultura rurale aprendo le aziende ai consumatori e avvicinando la città alla campagna anche attraverso iniziative che coinvolgono le scuole, gli istituti di formazione, il mondo della cultura;
  - promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
  - individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità, l'informazione sulle qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità e la salubrità del processo produttivo;
  - garantire ai consumatori la qualità dei prodotti ed un giusto rapporto qualità-prezzo;
  - favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
  - garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
  - favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici od ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute degli operatori e dei consumatori;
  - ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale;
  - promuovere i prodotti tipici e l'alimentazione "Made in Italy" come risorsa economica, ma anche come fondamentale espressione di identità del territorio e delle popolazioni.

### **ART. 3 UBICAZIONE DEL MERCATO**

1. **Luogo di svolgimento:** POMPOSA, presso l'Abbazia di Pomposa, nell'area di parcheggio autobus, parte destra rispetto all'entrata.
2. Le piazzole destinate a detto mercato saranno 12; le dimensioni di ciascuna di esse saranno di ml 6,00 di fronte per ml 6,00 di profondità, di cui ml. 3,00 nell'area parcheggio e ml. 3,00 nel prato prospiciente, dove andranno collocati i mezzi di trasporto per lo scarico delle merci.

### **ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL MERCATO**

1. Il mercato sarà affidato in gestione ad Associazione di Categoria degli Agricoltori.
2. La selezione del soggetto gestore avverrà attraverso bando pubblico, secondo criteri di professionalità e di esperienza nella commercializzazione di prodotti agricoli e nell'organizzazione di mercati e fiere nel settore agricolo, ma anche sulla base del progetto di mercato, valutato secondo gli elementi prioritari che seguono:
  - a) l'indicazione della gamma e della qualità dei prodotti agricoli posti in vendita, con particolare attenzione per i prodotti provenienti da attività di agricoltura biologica, lotta integrata, marchi di qualità DOP, IGP, ma anche i DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, oltre al biologico, QC e ai marchi aziendali di prodotto e di processo. Verranno considerati con particolare attenzione i progetti che promuovono prodotti agricoli d'eccellenza locale;
  - b) il calendario dei giorni;
  - c) il numero, l'elenco e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte;

- d) le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;
  - e) l'elaborato in cui saranno indicate le soluzioni attraverso le quali il soggetto intende organizzare il mercato.
3. L'affidamento e la durata del mercato saranno regolati da apposita convenzione.
4. Sulla base dei predetti criteri, il Dirigente del Servizio Attività Produttive attiverà la procedura pubblica per l'individuazione del gestore, redigerà la graduatoria e, al termine dell'iter istruttorio, determinerà il soggetto gestore.

## **ART. 5**

### **OBBLIGHI DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL MERCATO**

1. Il soggetto gestore agisce nei confronti dell'Amministrazione Comunale in nome e per conto degli operatori che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza e garantisce il regolare svolgimento del mercato, secondo le seguenti finalità:
- a. individuazione dei calendari di svolgimento del Mercato;
  - b. redazione della graduatoria delle imprese ammesse al mercato;
  - c. gestione degli spazi del mercato individuati;
  - d. assegnazione degli spazi di mercato individuati;
  - e. gestione dei rapporti con l'Azienda U.S.L.;
  - f. predisposizione del manuale HACCP del mercato;
  - g. controllo del rispetto del presente disciplinare da parte delle imprese partecipanti al mercato;
  - h. monitoraggio e controllo dei prezzi;
  - i. gestione degli eventi divulgativi e promozionali del territorio;
  - j. segnalazione, al Comune, nei casi di cui al successivo art. 15.
2. Il soggetto di coordinamento e gestione, quale soggetto responsabile dell'area mercatale, ha l'obbligo di:
- a) ammettere la partecipazione al mercato, anche secondo la stagionalità dei prodotti, di agricoltori unicamente in possesso dei requisiti indicati dall'Art. 6 del Regolamento;
  - b) vigilare affinché gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare;
  - c) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione dei prodotti territoriali;
  - d) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori;
  - e) corrispondere il canone di concessione di suolo pubblico;
  - f) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti;
  - g) provvedere alla raccolta dei rifiuti mantenendo ordinata e pulita l'area del mercato;
  - h) ripristinare gli eventuali danni all'area di mercato;
  - i) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
  - j) definire gli eventuali costi dei servizi offerti alle imprese partecipanti alle attività del mercato;
  - k) posizionare una barriera (transenne o altro mezzo idoneo a delimitare l'area), tra le bancarelle e la corsia dove transitano le auto (considerato che il parcheggio rimane aperto), al fine di porre in tutta sicurezza il transito dei pedoni.
3. Il soggetto gestore dovrà dare garanzia di capacità tecnica ed operativa, nonché di rispetto delle norme del presente Regolamento e di puntuale applicazione per tutte le imprese agricole che presenteranno domanda di ammissione al mercato e che allo stesso saranno ammesse, indipendentemente dalla loro appartenenza ad Organizzazioni o Associazioni del settore agricolo, purché le stesse si impegnino al rispetto delle norme del presente Regolamento e delle indicazioni operative che saranno stabilite dal gestore stesso per il buon funzionamento complessivo del "Mercato Contadino di Pomposa".

## **ART. 6 CONCESSIONE**

1. Verrà rilasciata una unica "concessione di posteggio", della durata di anni 3 (tre), al gestore del mercato, che assegnerà i singoli posteggi secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare, con facoltà di proroga per ulteriori anni tre ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, previa formale richiesta del gestore da presentare non oltre il novantesimo giorno antecedente la scadenza della concessione.
2. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che il soggetto gestore, o i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il soggetto gestore è tenuto a fornire le indicazioni su chi ha provocato eventuali danni; in caso contrario, ne risponde in proprio.

## **ART. 7 SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA DIRETTA NEL MERCATO**

1. Il soggetto gestore ammette al mercato gli imprenditori agricoli di cui all'Art. 2135 del Codice Civile iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'Art. 8 della L. 29/12/1993 N. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci.
2. Per essere ammessi al mercato gli imprenditori agricoli non devono trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'Art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001 e devono aver presentato la comunicazione di inizio attività prevista da tale Decreto Legislativo con apposita modulistica predisposta dal Comune (Sportello Unico Attività Produttive), o con modulistica a questa conforme, sottoscrivendo un impegno al rispetto del presente regolamento ed avere presentato domanda di partecipazione al gestore del mercato.
3. Gli operatori ammessi alla vendita devono avere l'ubicazione dell'azienda agricola (o, in caso di società, delle aziende agricole dei soci), nonché la sede di produzione e di trasformazione dei prodotti, nei seguenti ambiti territoriali in ordine di priorità:
  - a) provincia di Ferrara;
  - b) province limitrofe a Ferrara della Regione Emilia-Romagna;
  - c) territorio della Regione Emilia-Romagna;
  - d) province limitrofe a Ferrara, appartenenti ad altre Regioni.
4. Il soggetto gestore può ammettere al Mercato contadino anche operatori agricoli provenienti da Regioni diverse dall'Emilia-Romagna, al fine di promuovere prodotti tipici non offerti da aziende presenti ed appartenenti ai territori elencati al precedente comma.
5. È criterio preferenziale aver partecipato ad uno dei seguenti corsi di formazione: HACCP, agriturismo, fattorie didattiche e vendita diretta;
6. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui al comma 1 del presente articolo, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
7. Nell'ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.
8. La partecipazione al mercato contadino è, comunque, subordinata al rispetto, da parte delle aziende, delle norme vigenti in materia fiscale, sanitaria ed amministrativa applicabili in

materia, nonché del presente disciplinare di mercato e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori.

9. L'azienda agricola che vende nel mercato deve:
- attenersi rigorosamente alle leggi vigenti inerenti la vendita diretta;
  - attenersi al controllo igienico-sanitario rispetto alle specifiche leggi di settore con esposizione, nel punto vendita, della relativa documentazione ed al rispetto degli obblighi formativi ove previsti;
  - operare nel rispetto delle regole e delle leggi inerenti lo smaltimento dei rifiuti e, ove previsto, provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti;
  - aderire ad almeno una delle iniziative promosse dal Comune o dal soggetto gestore riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola, quali: visite all'azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;
  - proporre, su richiesta dell'Ente organizzatore, le degustazioni dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari, ecc...), sempre nel rispetto delle norme sanitarie;
  - impegnarsi a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto ortofrutticolo fresco nel periodo successivo alla raccolta.

## **ART. 8 PRODOTTI AGRICOLI AMMESSI ALLA VENDITA**

1. Nel mercato agricolo di vendita diretta di cui al presente disciplinare è consentita la vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale previsto per il mercato, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'Art. 2135 del Codice Civile, nonché di prodotti della pesca, dell'itticoltura e molluschicoltura. I prodotti possono provenire dalla propria azienda od allevamento in modo esclusivo o, comunque, in misura non inferiore al 80% della totalità delle produzioni messe in vendita sul proprio banco.
2. Sono ammessi alla vendita esclusivamente i prodotti agricoli conformi a quanto previsto nel disciplinare del mercato, alla vigente disciplina in materia di igiene degli alimenti ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
3. Qualora la trasformazione del prodotto posto in vendita non avvenga in azienda, dovrà essere prodotta documentazione comprovante l'avvenuta trasformazione da parte di ditta autorizzata (contratto, fatture, ecc. ...);
4. I prodotti posti in vendita devono essere non geneticamente modificati e, nel caso di animali, essere stati alimentati con mangimi non OGM, come da regolamentazione comunitaria e nazionale vigente, esclusivamente di origine vegetale e non sottoposti a trattamenti ormonali.

## **ART. 9 ATTIVITÀ CORRELATE ALLA VENDITA**

1. Possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, concordate con l'Amministrazione Comunale e organizzate dal soggetto gestore in accordo con gli imprenditori agricoli; può essere effettuata la "degustazione gratuita dei prodotti", anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. Non sono ammesse, sul posto, né attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli, né attività di somministrazione dei prodotti agricoli.



3. Potranno essere realizzate anche sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

**ART. 10**  
**PERIODO E GIORNI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO.**  
**ORARI DI VENDITA E DI ACCESSO. OBBLIGHI**

1. Il mercato contadino si svolgerà la seconda e la quarta domenica di ogni mese, per il periodo Aprile-Ottobre, con eventuale sospensione nel periodo estivo, secondo il seguente orario:
  - a) dalle ore 08:00 alle ore 09:00 – scarico merce e approntamento banco;
  - b) dalle ore 09:00 alle ore 18:00 – esposizione e vendita al pubblico;
  - c) dalle ore 18:00 alle ore 19:00 – ricarica merce e sgombero dell'area.
2. Gli assegnatari di posteggio dovranno essere presenti entro le ore 09.00.
3. Gli assegnatari di posteggio non presenti all'orario prestabilito non possono svolgere l'attività per l'intera giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.
4. Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario fissato sono considerati assenti a tutti gli effetti.
5. Le aziende partecipanti al mercato dovranno garantire, al consumatore, la possibilità di effettuare visite presso la sede dell'azienda stessa al fine di constatare di persona quanto proposto dall'agricoltore e per consolidare il rapporto di fiducia.
6. Eventuali successive modifiche al periodo ed agli orari di svolgimento del mercato, potranno essere effettuate dallo stesso gestore del mercato, se giustificate, adeguatamente pubblicizzate e preventivamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

**ART. 11**  
**ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari vengono assegnati ad altri imprenditori agricoli disponibili, a cura del soggetto gestore, che terrà conto della graduatoria e delle categoria merceologica di riferimento, nonché del maggior numero di presenze effettive sul mercato.

**ART. 12**  
**MODALITÀ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA**

1. I banchi di vendita, le strutture utilizzate, gli automarket, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella planimetria allegata alla deliberazione di istituzione del mercato contadino.
2. I veicoli adibiti al trasporto di merce o altro materiale da impiegare nello svolgimento dell'attività possono sostare nell'area mercatale, nella parte retrostante il fronte del banco, purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato.
3. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi d'emergenza e pronto intervento.
4. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
5. L'imprenditore agricolo assegnatario del posteggio ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, recante l'identificazione dell'azienda agricola.

6. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
7. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
8. È vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio. E' fatto salvo il caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico posteggio al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti.
9. Gli agricoltori partecipanti al mercato devono corrispondere, al gestore del mercato stesso, le somme dovute per il canone di occupazione suolo pubblico, l'erogazione di acqua potabile ed energia elettrica ed il servizio di raccolta rifiuti.
10. L'onere di raccogliere e versare le somme di cui sopra è in capo al soggetto gestore che, come concessionario dell'area, dovrà farsi carico di eventuali inadempienze.
11. Ai fini dell'erogazione dell'energia elettrica, il relativo contratto con la ditta fornitrice dovrà essere stipulato dallo stesso soggetto gestore del mercato; è consentita l'utilizzazione di generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi antinquinamento.
12. L'imprenditore agricolo è tenuto all'osservanza del presente disciplinare, nonché delle indicazioni tecniche, operative, di allestimento e presentazione dei prodotti determinate dal soggetto gestore.
13. L'imprenditore è tenuto ad esporre l'elenco dei prodotti ed i relativi prezzi ed i cartellini dei prezzi in modo ben visibile, utilizzando cartellini segnaprezzi predisposti dal soggetto gestore, ad osservare le politiche di contenimento dei prezzi di cui in premessa, ed in particolare per i prodotti rilevati dal servizio SMS consumatori del Ministero delle Politiche Agricole e, a parità di caratteristiche merceologiche, ad applicare al prezzo medio rilevato una riduzione non inferiore al 30%.
14. Nei cartellini dovrà essere chiaramente ed inequivocabilmente indicata l'origine dell'azienda di produzione del prodotto posto in vendita.
15. Il soggetto gestore è tenuto alla rilevazione e controllo dei prezzi praticati.

**ART. 13**  
**REQUISITI IGIENICO - SANITARI DEL MERCATO, DELLE ATTREZZATURE E**  
**DEL PERSONALE ADDETTO AL MERCATO**

1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere svolti in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Cap. 3 dell'allegato 2 del regolamento CE 852/2004 e dal regolamento CE 853/2004.
2. Le strutture mobili ed i distributori automatici per la vendita di alimenti debbono essere situati, progettati e costruiti nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali e di insetti infestanti.
3. In particolare, ove necessario, devono essere rispettate le disposizioni che seguono:
  - le superfici a contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; devono essere composte da materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
  - devono essere previste opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;

- laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;
  - devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);
  - devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
  - i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.
4. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

#### **ART. 14 ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

1. Il soggetto gestore del mercato verifica il rispetto del presente disciplinare e, in particolare, effettua i controlli previsti dal precedente Art. 5, comma 1, lett. g) ed effettua le segnalazioni al Comune nei casi previsti dal successivo Art. 15.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell'Azienda U.S.L.

#### **ART. 15 INOSSERVANZA DEL DISCIPLINARE DI MERCATO DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PARTECIPANTI AL MERCATO**

1. Gli operatori agricoli ammessi al mercato sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni indicate nel presente regolamento di mercato, oltre a quelle previste in materia da Leggi e Regolamenti.
2. Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20/11/2007 del presente regolamento di mercato, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
3. Il soggetto gestore è responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento e collabora con l'Amministrazione Comunale per le funzioni di controllo.
4. L'operatore ammesso al mercato viene obbligatoriamente escluso nei seguenti casi:
  - a) perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività;
  - b) perdita e/o mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29/04/2004 e di tutte le normative specifiche in vigore.
5. La partecipazione al mercato da parte degli imprenditori agricoli può essere sospesa o revocata a coloro che operino in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, nonché con la normativa di riferimento in materia, su segnalazione del gestore.
6. Qualora vengano accertate violazioni da parte di un operatore ammesso al mercato, agli obblighi specificamente imposti dal presente regolamento, il gestore ne dà comunicazione al Comune, il quale procede come segue:
  - a) invio di diffida con contestazione delle violazioni riscontrate ed assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi. Nei casi in cui la violazione sia relativa al rispetto di norme igienico sanitarie e/o a disposizioni che pregiudichino una corretta partecipazione al mercato, fatti salvi i casi di esclusione obbligatoria di cui al precedente comma 4), la diffida può essere accompagnata con una sospensione dell'attività nel mercato sino alla cessazione dei comportamenti non conformi.
  - b) nel caso in cui l'operatore non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Dirigente del Servizio Attività Produttive procede alla formalizzazione dell'esclusione dal mercato,

dandone comunicazione al gestore. Il soggetto gestore è responsabile nel garantire il rispetto del provvedimento di esclusione.

7. I produttori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo, alla Polizia Municipale nonché al gestore del mercato, di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
8. Sono fatte salve le funzioni di controllo e di vigilanza riservate al Comune dalle leggi e dalle vigenti normative comunali.

#### **ART. 16 PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO GESTORE**

1. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione rilasciata al gestore del mercato per inadempienza del medesimo, rispetto agli impegni assunti, tale da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:
  - a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
  - b) mancato esercizio dell'attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
  - c) mancato rispetto degli orari fissati;
  - d) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
  - e) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
  - f) svolgimento dell'attività di vendita non conforme al contenuto del progetto presentato, alle norme di legge e del presente regolamento ed a quanto previsto nella convenzione per l'affidamento della gestione del mercato;
  - g) esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del mercato;
  - h) attività di disturbo della quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori.
2. Qualora si accertino violazioni ai propri obblighi, commesse dal soggetto gestore del mercato, il Comune procede come segue:
  - a) invio di diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi;
  - b) nel caso in cui il soggetto gestore non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Dirigente del Servizio Attività Produttive procede alla revoca dell'affidamento;
  - c) in caso di violazioni gravi, tali da richiedere un immediato intervento, il mercato può essere sospeso fino a regolarizzazione e, qualora ciò non avvenga, revocato.

#### **ART. 17 SOPPRESSIONE DEL MERCATO**

1. Qualora l'Amministrazione Comunale accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, il mercato potrà essere soppresso.

#### **ART. 18 VALIDITÀ**

2. Il presente disciplinare, nonché ogni successiva modifica/aggiornamento, entrano in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.

#### **ART. 19 PRIVACY**

1. Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", il titolare del trattamento per la raccolta dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla manifestazione è il soggetto gestore.

**ART. 20**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.